

Legge regionale 24 gennaio 1978 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 21/01/1982

Particolari disposizioni finanziarie.

Art. 1

(1)

La spesa autorizzata con l' art. 13 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, viene ridotta da lire 1.000 milioni a lire 650 milioni.

La spesa autorizzata con l' art. 58 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, viene ridotta da lire 800 milioni a lire 600 milioni.

La spesa autorizzata con l' art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 57, viene ridotta da lire 400 milioni a lire 200 milioni.

La spesa autorizzata con l' art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, viene ridotta da lire 300 milioni a lire 200 milioni.

La spesa autorizzata con l' art. 5 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19, viene ridotta da lire 14 miliardi a lire 9 miliardi.

La spesa autorizzata con l' art. 6 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19, viene ridotta da lire 11 miliardi a lire 8.500 milioni.

La spesa autorizzata con l' art. 4 della legge regionale 2 maggio 1977, n. 21, viene ridotta da lire 200 milioni a lire 150 milioni.

La spesa autorizzata con l' art. 5 della legge regionale 2 maggio 1977, n. 21, viene ridotta da lire 210 milioni a lire 160 milioni.

La spesa autorizzata con l' art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, viene ridotta da lire 10 miliardi a lire 8 miliardi.

La spesa autorizzata con l' art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, viene ridotta da lire 5 miliardi a lire 2 miliardi.

La spesa autorizzata con l' art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 57, viene ridotta da lire 550 milioni a lire 350 milioni.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 9/1978

Art. 2

I seguenti limiti d' impegno sono revocati:

- a) il limite d' impegno di lire 600 milioni autorizzato per l' esercizio 1979 con l' art. 9 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63;
- b) il limite d' impegno di lire 100 milioni autorizzato per l' anno 1979 con l' art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6;
- c) il limite d' impegno di lire 100 milioni autorizzato per l' anno 1980 con l' art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6;
- d) il limite d' impegno di lire 500 milioni autorizzato per l' esercizio 1980 con l' art. 1 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19;
- e) il limite d' impegno di lire 400 milioni autorizzato per l' esercizio 1979 con l' art. 9 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 45.

Art. 3

Le annualità del limite d' impegno, autorizzato con lo articolo 13 - 3 comma - della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, vengono ridotte a partire dall' esercizio 1978 a lire 50 milioni.

Il limite d' impegno di lire 500 milioni autorizzato per l' esercizio 1978 con l' art. 1 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19, s' intende autorizzato, per le stesse finalità, per l' esercizio 1979.

Art. 4

Rimane ferma ogni altra disposizione delle leggi regionali menzionate negli articoli precedenti, comprese le eventuali successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.

Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 hanno effetto dal 1 gennaio 1978.

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 30, secondo comma, L. R. 10/1982

Art. 6

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 30, secondo comma, L. R. 10/1982

Art. 7

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 30, secondo comma, L. R. 10/1982

Art. 8

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.